



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 13/07/2020

OGGETTO: 2016LPSLMS03 - "Lavori di Messa in sicurezza idraulica e viaria di Strada S. Bona Vecchia e zone limitrofe" (CUP: E44E17003340009 – CIG: 733137278F). Autorizzazione affidamento lavorazioni in subappalto all'impresa IVS s.r.l. di Monastier di Treviso (TV) per un importo massimo di euro 7.350,00 (di cui euro 200,00 per oneri di sicurezza).

Onere: € 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT

Premesso che:

- con deliberazione di giunta comunale n. 290 del 18/10/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento denominato "Messa in sicurezza idraulica e viaria di Strada S. Bona Vecchia e zone limitrofe" per complessivi euro 4.180.000,00 (CUP: E44E17003340009);
- l'intervento in oggetto è stato inserito nella quarta variazione dell'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2017 del programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/10/2017;
- Con determinazione dirigenziale n. 2501 del 27/12/2017 sono stati approvati il progetto definitivo/esecutivo dei lavori sopracitati, il relativo quadro economico di spesa e il cronoprogramma finanziario dei lavori;
- Con la sopracitata determinazione dirigenziale n. 2501 del 27.12.2017 è stata inoltre indetta una gara d'appalto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 59, comma 1, e art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l'affidamento dei predetti lavori; Importo complessivo dei lavori: euro 2.439.424,74 (IVA esclusa), di cui euro 2.290.143,63 soggetto a ribasso d'asta, euro 26.778,70 per lavori in economia ed euro 122.502,41 per oneri di sicurezza, non soggetti entrambi a ribasso d'asta;
- con determinazione dirigenziale n. 1026 del 12/06/2018 è stato approvato il verbale di gara prot. n. 64831, dal quale risulta che l'offerta vincitrice è quella presentata dal costituendo R.T.I. BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. - LF COSTRUZIONI S.R.L. - ANDREOLA COSTRUZIONI S.P.A. - IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO S.P.A. che ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore (punti 89,366/100,00) derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica (punti 70,00/70,00), secondo i criteri specificati nel bando di gara, e all'offerta economica (punti 19,366/30,00), determinato dalla percentuale di ribasso offerta, pari al 25,821% dell'importo dei lavori posto a base di gara;
- In data in data 19.07.18 è stato stipulato il contratto tra Comune di Treviso, Alto Trevigiano Servizi e R.T.I. BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. - LF COSTRUZIONI S.R.L. - ANDREOLA COSTRUZIONI S.P.A. - IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO S.P.A. (rep. N. 13413 - prot. 104219/2018) per i lavori di "Messa in sicurezza idraulica e viaria di Strada S. Bona Vecchia e zone limitrofe"; importo contrattuale complessivo: Euro 1.848.086,77 (IVA esclusa), di cui Euro 1.698.805,66 per lavori, euro 26.778,70 per lavori in economia ed Euro 122.502,41 per oneri di sicurezza (importo contrattuale a carico del Comune di Treviso: euro 1.582.131,52 di cui euro 1.455.869,43 per lavori a misura, euro 26.778,70 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed euro 99.483,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; importo contrattuale a carico di A.T.S. s.r.l.: euro 265.595,43, di cui euro 242.936,23 per lavori a misura ed euro 23.019,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
- In data 20/8/2018 sono stati consegnati i lavori, con apposito verbale conservato agli atti del settore LL.PP., Infrastrutture, Sport; l'ultimazione dei lavori era prevista per il giorno 02/03/2020;
- Con determinazione dirigenziale n. 163 del 06/02/2019 si è preso atto delle modifiche intervenute in relazione alla composizione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che risulta ora costituito dalle imprese Brussi Costruzioni s.r.l. (mandataria-capogruppo; quota di partecipazione 51%) ed LF Costruzioni s.r.l. (mandante; quota di partecipazione 49%);

Ricordato che:

- Con Determinazione dirigenziale n. 2289 del 17/12/2019 è stata approvata la perizia di variante n. 1 (in atti prot. 178466/2019) che accoglieva una proposta di variante migliorativa presentata dal R.T.I. appaltatore e proponeva alcune variazioni migliorative alle lavorazioni non previste nel progetto iniziale; tale variante non ha comportato alcun aumento dell'importo contrattuale;
- Con Determinazione dirigenziale n. 338 del 11/03/2020 si è preso atto che con verbale del Direttore dei Lavori in data 02/03/2020 (in atti prot. 35622) è stata accolta la richiesta di proroga della ditta BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. - capogruppo del R.T.I. BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. - L.F. COSTRUZIONI S.R.L. - (prot. n. 29867/2020) di giorni 15 (quindici) sulla ultimazione delle lavorazioni relative al completamento del bacino di invaso tra le vie Celsi e Mandruzzato (data prevista per la conclusione di tali specifiche lavorazioni: 17/03/2020);
- con il medesimo verbale in data 02/03/2020, prot. n. 35622, i lavori sono stati parzialmente sospesi ai sensi dell'art. 107, co. 4, del D.Lgs. 50/2016, al fine della predisposizione della perizia suppletiva e di variante per permettere la realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica, le asfaltature e la segnaletica stradale; lavorazioni inizialmente previste nel quadro economico di spesa alla voce "somme a disposizione dell'amministrazione";
- con determinazione dirigenziale n. 786 del 27/05/2020 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 2 che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di euro 260.498,68, oltre a IVA 10%, al netto del ribasso contrattuale (in atti prot. n. 61924) e sono stati altresì approvati l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3 sottoscritti in data 20/05/2020 dal R.T.I. appaltatore (in atti prot. n. 61924);
- i lavori oggetto della perizia suppletiva e di variante n. 2 sono ripresi in data 08/06/2020, come da verbale del Direttore dei Lavori agli atti del settore;

Rilevato che:

- alcune lavorazioni previste dalla perizia di variante n. 1 rientrano tra le lavorazioni riguardanti la categoria di lavori OS 10: "Segnaletica stradale non luminosa";
- tale categoria di lavori non era compresa tra le categorie di lavori previste nell'appalto iniziale posto a base di gara (OG6);
- in calce al verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 (in atti prot. 178466/2019) allegato alla perizia di variante n. 1, il R.T.I. appaltatore ha dichiarato di voler affidare in regime di subappalto le lavorazioni di segnaletica, tenuto conto del fatto che le stesse non rientravano tra quelle da indicare in subappalto al momento dell'offerta in quanto inizialmente non previste;

Visto che:

- con PEC pervenuta il 06/07/2020 (in atti prot. n. 81030) la ditta BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) ha presentato istanza, per conto del R.T.I., al fine di ottenere l'autorizzazione a subappaltare all'impresa IVS s.r.l., con sede a Monastier di Treviso (TV) via Lombardia, n. 17, (C.F./Partita IVA: 09963460010) i lavori di realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale per un importo di euro 7.350,00 (di cui euro 200,00 per oneri di sicurezza);
- la documentazione agli atti è la seguente:
 - contratto di subappalto stipulato tra l'appaltatore R.T.I. BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.-LF COSTRUZIONI S.R.L. e il subappaltatore IVS s.r.l., Elenco prezzi unitari di subappalto e patto di integrità, sottoscritti con firma digitale;
 - le seguenti dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante della ditta subappaltatrice IVS s.r.l.:
 - di non incorrere nelle cause che determinano l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.);

- che chiunque svolge attività lavorativa o professionale all'interno dell'azienda negli ultimi tre anni non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali quale dipendente del Comune di Treviso (*art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001*);
- che l'azienda subappaltatrice è una "piccola impresa" (ovvero impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro);
- dichiarazione (ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R n. 445/2000) circa la composizione societaria di cui al D.P.C.M. 187/91, art. 1;
- Dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento dell'appalto;
- documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 90 e dell'Allegato XVII al D. Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.;

Verificato che il contratto contiene:

- la dichiarazione che ai prezzi del contratto di subappalto non è stato applicato un ribasso superiore al 20% rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione;
- la dichiarazione di non sussistenza di forme di collegamento e controllo a norma dell'art. 2359 del codice civile;

Verificato inoltre che:

- La ditta subappaltatrice è in possesso di qualificazione SOA per la categoria Os10, classifica 3^A;
- la ditta risulta non essere iscritta nel casellario informatico tenuto dell'Osservatorio dell'ANAC per motivi che possano comportare l'esclusione Dall'autorizzazione al subappalto;
- la ditta subappaltatrice ha trasmesso il Piano operativo di sicurezza secondo i contenuti minimi di cui al DPR n.222 del 03/07/2003, e integrazione dello stesso con il protocollo attuativo per il contenimento della diffusione del COVID-19 all'interno del cantiere;
- il coordinatore per la sicurezza incaricato – ing. Stefano Lucchetta – ha rilasciato, in data 06/07/2020, la dichiarazione che il P.O.S. rilasciato dalla ditta subappaltatrice è idoneo all'ingresso in cantiere della ditta IVS s.r.l., seppur condizionata ad alcune modifiche/integrazioni del POS;
- nel contratto di subappalto è stata inserita la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari cosicché il subappaltatore ha dichiarato, a pena di nullità assoluta, di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- il subappaltatore ha altresì sottoscritto il patto di integrità cui l'appalto è sottoposto e che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto stesso;

Precisato che:

- ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. è stato acquisito il DURC regolare della ditta subappaltatrice e sono stati richiesti i certificati del casellario giudiziale dei legali rappresentanti ed il certificato di regolarità fiscale dell'impresa;
- la presente autorizzazione al subappalto è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche d'ufficio sopra indicate;
- i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno corrisposti direttamente al subappaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., a valere sugli impegni del R.T.I. appaltatore;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile assicurativi ed antinfortunistici;
- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente a questa Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

Visti:

- il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 80 e 105, il D.Lgs n. 81/2008, il D.P.R. 207/2010 - per quanto ancora vigente -, il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;

Ritenuto di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, il R.T.I. BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.-LF COSTRUZIONI S.R.L., appaltatore dei "Lavori di Messa in sicurezza idraulica e viaria di Strada S. Bona Vecchia e zone limitrofe" (CUP: E44E17003340009 – CIG: 733137278F) ad affidare in subappalto all'impresa IVS s.r.l, con sede a Monastier di Treviso (TV) via Lombardia, n. 17, (C.F./Partita IVA: 09963460010) i lavori di realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale per un importo di euro 7.350,00 (di cui euro 200,00 per oneri di sicurezza);
2. di precisare che la presente autorizzazione al subappalto è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche d'ufficio indicate nelle premesse;
3. di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza affinché provvedano per quanto di competenza, nonché alle imprese interessate dal presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
5. di precisare che i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno corrisposti direttamente al subappaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., a valere sugli impegni del R.T.I. appaltatore;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA